

# Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
<b>5747 R2</b>	6 settembre 2006	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**della Commissione della legislazione  
sull'iniziativa parlamentare 18 aprile 2005 presentata nella forma  
elaborata da Yasar Ravi e cofirmatari per la modifica degli artt. 20 cpv. 2  
lett. c) e 21 cpv. 1 lett. d) della legge cantonale sul lavoro dell'11  
novembre 1968  
(v. messaggio 25 gennaio 2006 n. 5747)**

Con l'iniziativa parlamentare nella forma elaborata qui in esame, il collega Ravi e cofirmatari propongono di modificare la Legge sul lavoro al capitolo "orari di apertura dei negozi" inserendo tra le categorie beneficiarie di una deroga alla norma generale di chiusura anche gli ambulanti con roulottes, le paninoteche e i venditori di pizze al taglio non soggetti alla legislazione sugli esercizi pubblici.

L'iniziativa fa seguito ad un intervento ufficiale dell'ufficio dell'ispettorato del lavoro del 28 ottobre 2004 nel quale si richiamava per alcune categorie di negozi il rispetto delle regole generali di chiusura di cui agli artt. 20 e 21 Legge sul lavoro (18.30 nei giorni feriali, 21.00 il giovedì, 17.00 il sabato, chiusura nei giorni festivi e di domenica). In particolare gli iniziativaisti contestano che per gli ambulanti con roulottes che vendono alimentari, le paninoteche e le vendite di pizze al taglio non soggetti alla legislazione sugli esercizi pubblici, che notoriamente hanno la loro massima affluenza attorno agli orari di pranzo e cena, si debbano applicare gli orari generali, che impediscono di tenere aperto il negozio durante il momento della cena.

La proposta è quindi volta a considerare queste tre categorie di negozi come casi speciali ed a inserirle nei beneficiari di deroghe legali che permetta loro di rimanere sempre aperti fino alle ore 21.00.

Con messaggio del 25 gennaio 2005 il Consiglio di Stato accoglie la proposta dell'iniziativa ed anzi va più in là, proponendo

- a) di estendere a tutti i "locali che vendono cibi preparati caldi e freddi non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici" la deroga;
- b) di permettere a questi negozi di poter tenere aperto fino alle 22.00, non alle 21.00 come chiesto dagli iniziativaisti.

Se la richiesta degli iniziativaisti, volta a favorire sostanzialmente i "take away" non soggetti alla legislazione sugli esercizi pubblici appare sensata, la proposta del Consiglio di Stato ci pare più difficile da accettare. Il concetto di "locali che vendono cibi preparati caldi e freddi non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici" appare da un lato piuttosto ampio, tanto che vi è da chiedersi quale negozio di alimentari non proponga oggi tali cibi. D'altro lato, la proposta di aggiungere un'ora di apertura in più non ci pare particolarmente felice, sia perché non richiesta, sia perché, dallo stesso atto parlamentare all'origine di questa

discussione, si apprende che fino all'intervento dell'ufficio dell'ispettorato del lavoro l'orario accettato per prassi era quello delle 21.00. Si rileva oltretutto che gli orari qui in discussione subiscono, nelle zone turistiche, delle deroghe ad hoc (cfr. art. 22 della legge).

Considerato come la questione degli orari di apertura dei negozi sia un tema politicamente sensibile, sul quale la popolazione ha già avuto modo di pronunciarsi in votazione popolare il 8 febbraio 1999, respingendo una nuova regolamentazione cantonale più permissiva sostenuta da Governo e Parlamento, e il 27 novembre 2005, respingendo (almeno in Ticino) una modifica più permissiva della legislazione federale in materia, ai sottoscritti commissari appare prudente rimanere alle richieste dell'iniziativa, formulando in maniera più precisa le norme che si intendono modificare. Questa è stata anche la posizione espressa in Commissione, che tuttavia a maggioranza ha deciso altrimenti. Da qui la necessità del presente rapporto di minoranza, con il quale si propongono le seguenti modifiche della Legge sul lavoro:

Art. 20 cpv. 2 lett. c)

*In deroga alla norma del primo capoverso è ammessa l'apertura:*

*c) delle edicole di giornali, degli spacci di tabacchi e dei locali che vendono unicamente cibi preparati caldi e freddi da asporto non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici, fino alle ore 21.00*

Art. 21 cpv. 1 lett. d)

*Gli orari di chiusura, nei giorni feriali, dei negozi, degli spacci o delle aziende in genere di cui all'art. 17 sono fissati come segue:*

*d) spacci di tabacchi, edicole di giornali, locali che vendono unicamente cibi preparati caldi e freddi da asporto non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici: tutta la settimana entro le ore 21.00*

Si rileva che, differentemente da quanto proposto dal Governo, la definizione dei "take away" è stata ristretta, nel senso che essi devono essere dedicati unicamente alla vendita di cibi preparati caldi e freddi e che tali cibi devono essere portati via dall'acquirente ed essere consumati altrove (da asporto). Con tali specifiche si vuole evitare un eccessivo allargamento del concetto di "take away", per non essere nuovamente messi di fronte agli evidenti abusi che sono sotto gli occhi di tutti relativamente all'applicazione degli artt. 20 cpv. 2 lett. d). e art. 21 cpv. 1 lett. e) inerenti ai negozi annessi alle pompe di benzina, oggi trasformati in veri e propri piccoli supermarket.

Per le ragioni espresse invitiamo il Gran Consiglio ad approvare l'annessa modifica di legge.

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Manuele Bertoli, relatore  
Carobbio W. - Ghisletta D.

Disegno di

## **LEGGE**

### **cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 25 gennaio 2006 n. 5747 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di minoranza 6 settembre 2006 n. 5747 R2 della Commissione della legislazione,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 è modificata come segue:

#### **Art. 20 cpv. 2 lett. c)**

- c) delle edicole di giornali, degli spacci di tabacchi e dei locali che vendono unicamente cibi preparati caldi e freddi da asporto non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici, fino alle ore 21.00;

#### **Art. 21 cpv. 1 lett. d)**

- d) spacci di tabacchi, edicole di giornali, locali che vendono unicamente cibi preparati caldi e freddi da asporto non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici: tutta la settimana entro le ore 21.00;

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.